



*Autorità Garante  
della Concorrenza e del Mercato*

NELLA SUA ADUNANZA del 7 febbraio 2017;

SENTITO il Relatore Dottoressa Gabriella Muscolo;

VISTE la Parte II, Titolo III, e la Parte III, Titolo III, del Decreto Legislativo 6 settembre 2005, n. 206 e successive modificazioni (di seguito, Codice del Consumo);

VISTO il “*Regolamento sulle procedure istruttorie in materia di pubblicità ingannevole e comparativa, pratiche commerciali scorrette, violazione dei diritti dei consumatori nei contratti, violazione del divieto di discriminazioni e clausole vessatorie*” (di seguito, Regolamento), adottato dall’Autorità con delibera del 1° aprile 2015;

VISTI gli atti del procedimento;

VISTA la comunicazione di avvio del procedimento PS10550 del 28 novembre 2016, volto a verificare l’esistenza di pratiche commerciali scorrette in violazione degli articoli 20, 21, comma 1, lettere *b)* e *c)*, 23, comma 1, lettera *p)*, 49, comma 1, lettere *a)*, *b)*, *c)*, *d)*, *g)*, *h)*, *q)*, *r)* e *v)*, e66 del Codice del Consumo, da parte della società ONE NETWORK SERVICES LTD. attiva nel settore della promozione e diffusione della criptomoneta denominata OneCoin, del Sig. Christian Leitner, *registrant* del sito *onecoinsuedtirol.it.*, del Sig. Antonio Guida, *registrant* del sito *onecointaliaofficial.it.* e del Sig. Stefano Tagliapietra, *registrant* del sito *onecointalia.com*;

VISTO il provvedimento del 18 dicembre 2016 con il quale è stata disposta, ai sensi dell’art. 27, comma 3 del Codice del Consumo, la sospensione ogni attività diretta alla promozione ed alla diffusione della criptomoneta OneCoin e dei pacchetti di formazione ad essa collegati nei confronti della società ONE NETWORK SERVICES LTD., del Sig. Christian Leitner,

*registrant* del sito *onecoinsuedtirol.it.*, del Sig. Antonio Guida, *registrant* del sito *onecointaliaofficial.it.* e del Sig. Stefano Tagliapietra, *registrant* del sito *onecointalia.com*;

VISTA l'integrazione soggettiva della comunicazione di avvio del procedimento PS/10550 del 24 gennaio 2017, volto a verificare l'esistenza di pratiche commerciali scorrette in violazione degli articoli 20, 21, comma 1, lettere *b*) e *c*), 23, comma 1, lettera *p*), 49, comma 1, lettere *a*), *b*), *c*), *d*), *g*), *h*), *q*), *r*) e *v*), e 66 del Codice del Consumo, da parte delle società ONELIFE NETWORK LTD. e EASY LIFE S.r.l;

CONSIDERATO quanto segue:

## **I. FATTO**

**1.** Sulla base delle informazioni acquisite in atti, in data 28 novembre 2016, è stato avviato il procedimento istruttorio PS10550, ai sensi dell'art. 27, comma 3, del Codice del Consumo, nonché ai sensi dell'art. 6 del Regolamento, al fine di verificare l'esistenza di pratiche commerciali scorrette in violazione degli articoli 20, 21, comma 1, lettere *b*) e *c*), 23, comma 1, lettera *p*), 49, comma 1, lettere *a*), *b*), *c*), *d*), *g*), *h*), *q*), *r*) e *v*), e art. 66 del Codice del Consumo.

**2.** Parti del procedimento, in qualità di professionisti, sono: la società ONE NETWORK SERVICES LTD. attiva nel settore della promozione e diffusione della criptomoneta denominata OneCoin, il Sig. Christian Leitner, *registrant* del sito *onecoinsuedtirol.it.*, il Sig. Antonio Guida, *registrant* del sito *onecointaliaofficial.it.* e il Sig. Stefano Tagliapietra, *registrant* del sito *onecointalia.com*.

**3.** Contestualmente alla comunicazione di avvio del procedimento, le Parti sono state invitate, ai sensi dell'art. 8, comma 2, del Regolamento, a presentare memorie scritte e documenti entro 7 giorni dal suo ricevimento, al fine della valutazione dei presupposti per la sospensione provvisoria delle pratiche, ai sensi dell'art. 27, comma 3, del Codice del Consumo.

**4.** In data 18 dicembre 2016 l'Autorità, considerando presenti e attuali le esigenze cautelari nei confronti dei professionisti in epigrafe, ha disposto, ai sensi dell'art. 27, comma 3 del Codice del Consumo, la sospensione ogni attività diretta alla promozione ed alla diffusione della criptomoneta

OneCoin e dei pacchetti di formazione ad essa collegati<sup>1</sup>.

**5.** A seguito di ulteriori accertamenti istruttori, in data 24 gennaio 2017, è stata trasmessa la comunicazione di estensione soggettiva del procedimento nei confronti delle società ONELIFE NETWORK LTD. (*Onelife*) e della società EASY LIFE SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA (*Easylife*) al fine di verificare la partecipazione alle medesime pratiche commerciali scorrette, in violazione degli artt. 20, 21, comma 1, lettere *b*) e *c*), 23, lettera *p*), e 49, comma 1, lettere *a*), *b*), *c*), *d*), *g*), *h*), *q*), *r*) e *v*), e 66 del Codice del Consumo.

**6.** In particolare, dalle verifiche effettuate dal Nucleo Speciale Antitrust della Guardia di Finanza<sup>2</sup> e da alcune segnalazioni di associazioni di consumatori<sup>3</sup>, risulterebbe che l'attività di promozione della criptomoneta OneCoin sia posta in essere anche da parte di *OneLife*, in quanto proprietaria della piattaforma di gestione commerciale del sistema e distributrice dei pacchetti-formazione relativi alla criptovaluta, e da *EasyLife*, quest'ultima attraverso i siti *www.strutturailsuccesso.com* e *www.onelife-italia.it*.

**7.** Contestualmente alla comunicazione di estensione soggettiva del procedimento, le Parti sono state invitate, ai sensi dell'art. 8, comma 2, del Regolamento, a presentare memorie scritte e documenti entro 5 giorni dal suo ricevimento, al fine della valutazione dei presupposti per la sospensione provvisoria delle pratiche, ai sensi dell'art. 27, comma 3, del Codice del Consumo.

## **II. MEMORIE DELLE PARTI**

**8.** La società ONELIFE NETWORK LTD. non ha trasmesso alcuno scritto difensivo nel termine stabilito nella comunicazione di estensione soggettiva.

**9.** La società Easy Life S.r.l., con nota del 30.1.u.s., è intervenuta nel procedimento comunicando che i siti *www.strutturailsuccesso.com* (di cui non sarebbe *registrant*) e *www.onelife-italia.it* sono stati posti offline a partire dal mese di dicembre 2016.

**10.** Il medesimo professionista ha anche sottolineato che non avrebbe alcun rapporto con le parti originarie del procedimento e sarebbe parimenti estraneo ad ogni ulteriore forma di promozione.

---

<sup>1</sup> Provvedimento n. 26308 del 21 dicembre 2016 pubblicato sul bollettino dell'Autorità n. 47/2016 del 2 gennaio 2017 p.217.

<sup>2</sup> Nota prot.12859 del 17 gennaio 2017.

<sup>3</sup> Segnalazione prot.13244 del 18 gennaio 2017.

### III. VALUTAZIONI

**11.** Come già indicato nel citato provvedimento del 21 dicembre 2016 (cfr. nota 1), le condotte sopra descritte e contestate attraverso la comunicazione di estensione soggettiva del procedimento sembrano potersi configurare, già ad un primo esame, come scorrette, in quanto fanno risaltare l'esistenza di un sistema di promozione ingannevole e a carattere piramidale. Infatti, il consumatore aderente è tenuto a pagare una quota di ingresso e ad attivarsi per far aderire numerosi altri clienti alla "Community" e, conseguentemente, il suo corrispettivo deriva non solo dai rendimenti ipotizzati della criptovaluta OneCoin ma anche dall'ingresso di numerosi altri consumatori nel Programma. Rileva, altresì, la particolare pervasività della comunicazione commerciale, attraverso la prospettazione di rendimenti esponenziali rispetto alla cifra inizialmente investita, non adeguatamente motivati. Sussistono, pertanto, fondati elementi per ricondurre tale sistema di promozione e reclutamento di consumatori tra quelli a carattere piramidale, vietati dal Codice del Consumo a priori in quanto ingannevoli *ope legis*.

**12.** Per quanto concerne il *periculum in mora* rilevano, in primo luogo, l'attualità e la diffusività crescente delle condotte in questione essendo la moneta virtuale OneCoin tuttora ampiamente promossa nell'ambito dei descritti incontri periodici e attraverso internet. Le condotte prese in esame sono idonee a raggiungere - nelle more del procedimento - un numero elevato di consumatori, posto anche che l'effettivo guadagno può essere conseguito prevalentemente attraverso l'ingresso di nuovi consumatori.

**13.** Con riferimento tuttavia ai siti *www.strutturailsuccesso.com* e *www.onelife-italia.it*, questi non risultano attualmente operativi, a seguito di oscuramento da parte del *registrant* dei medesimi e quindi non sussistono esigenze cautelari.

RITENUTO, pertanto, che dall'esame degli atti del procedimento emergono elementi tali da avvalorare la necessità di provvedere con particolare urgenza nei confronti di ONELIFE NETWORK LTD. al fine di impedire che la pratica commerciale sopra descritta, continui ad essere posta in essere nelle more del procedimento di merito;

RITENUTO che dall'esame degli atti del procedimento emergono elementi tali da escludere la sussistenza del requisito della particolare urgenza nei confronti di Easy Life S.r.l.;

## DISPONE

ai sensi dell'art. 27, comma 3, del Codice del Consumo e dell'art. 8, comma 3, del Regolamento, che la società ONELIFE NETWORK LTD.:

- a) sospenda ogni attività diretta alla promozione ed alla diffusione della criptomoneta OneCoin e dei pacchetti di formazione ad essa collegati;
- b) comunichi all'Autorità l'avvenuta esecuzione del presente provvedimento di sospensione e le relative modalità entro dieci giorni dal ricevimento del presente provvedimento, inviando una relazione dettagliata nella quale vengano illustrati le misure adottate.

Ai sensi dell'art. 27, comma 12, del Codice del Consumo, in caso di inottemperanza alla presente delibera l'Autorità applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 a 5.000.000 euro. Nei casi di reiterata inottemperanza l'Autorità può disporre la sospensione dell'attività di impresa per un periodo non superiore a trenta giorni.

Il presente provvedimento sarà comunicato ai soggetti interessati e pubblicato nel Bollettino dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.

Avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso al TAR del Lazio, ai sensi dell'articolo 135, comma 1, lettera b), del Codice del processo amministrativo (Decreto Legislativo 2 luglio 2010, n. 104), entro sessanta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso, fatti salvi i maggiori termini di cui all'art. 41, comma 5, del Codice del processo amministrativo, ovvero può essere proposto ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ai sensi dell'articolo 8 del Decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199 entro il termine di centoventi giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso.

IL SEGRETARIO GENERALE  
*Roberto Chieppa*

IL PRESIDENTE  
*Giovanni Pitruzzella*